

Parti

Ricorrente: SIA Pakora Pluss

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 4, n. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'art. 448, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e dell'allegato IV, capo 5, punto 1, dell'Atto di adesione all'Unione europea 2003 — Importazione per via marittima di un autoveicolo — Immissione in libera pratica in esenzione dai dazi doganali o da altre misure doganali applicabili alle merci che, alla data di adesione, erano in fase di trasporto nella Comunità allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione

Dispositivo

- 1) *L'allegato IV, capo 5, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all'art. 448 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, sono stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico.*
- 2) *Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell'allegato IV dell'atto di adesione allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all'Unione europea.*

3) *L'art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all'importazione non includono l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l'importazione di beni.*

4) *Quando una merce è importata, l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.*

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori o cautelari — Riconoscimento ed esecuzione]

(2010/C 246/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Applicazione delle norme di riconoscimento e di esecuzione del detto regolamento a una misura provvisoria che attribuisce l'affidamento di un minore al padre e che dispone il ritorno presso quest'ultimo del minore, trattenuto dalla madre in un altro Stato membro

Dispositivo

Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell'art. 20 di detto regolamento.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-354/09) (¹)

(Codice doganale comunitario — Art. 33 — Valore in dogana delle merci — Inclusione dei dazi doganali — Condizione di consegna «Delivered Duty Paid»)

(2010/C 246/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gaston Schul BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Interpretazione degli artt. 33, primo comma, e lett. f), e 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag 1) — Valore in dogana — Contratto contenente la condizione di consegna «Delivery Duty Paid» concluso partendo dall'ipotesi che non fossero dovuti dazi doganali — Importo non menzionato — Esclusione o meno dal valore doganale

Dispositivo

La condizione di cui all'art. 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, secondo cui i dazi all'importazione devono essere «distinti» dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, è soddisfatta qualora le parti contrattuali abbiano convenuto che tali merci saranno consegnate DDP («Delivered Duty Paid») e lo abbiano

menzionato nella dichiarazione doganale, ma, a causa di un errore sull'origine preferenziale di dette merci, non abbiano comunicato l'importo dei dazi all'importazione.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-368/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

(2010/C 246/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft

Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, e 22, n. 3, lett. a) e b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24) — Perdita, in capo al destinatario dei servizi, del diritto alla detrazione a motivo di un errore nella data di ultimazione dei lavori menzionata sulla fattura emessa dal prestatore — Normativa nazionale che sanziona qualsiasi vizio di forma della fattura con la perdita del diritto alla detrazione